



# **COVID-19: principi di base per l'insegnamento presenziale negli istituti di formazione del grado secondario II, del grado terziario e della formazione continua come fondamento per elaborare piani di protezione negli istituti di formazione**

Stato: 8 giugno 2020

## **1 Premessa**

I presenti principi di base definiscono gli aspetti da considerare per l'insegnamento presenziale negli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali di base, scuole medie professionali, centri dove si tengono corsi interaziendali, scuole specializzate, licei, ...), del grado terziario (scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche, università, scuole specializzate superiori) e della formazione continua pubblica e privata in tutta la Svizzera. Vengono contemplate solamente condizioni quadro e regole. I provvedimenti e le raccomandazioni sono destinati alle autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni e servono da fondamento per la definizione di piani di protezione per gli istituti di formazione, da organizzare in funzione delle peculiarità locali.

I piani di protezione negli istituti di formazione mirano soprattutto a mantenere basso il numero dei nuovi contagi e a proteggere le persone particolarmente a rischio malgrado l'aumento dei contatti interpersonali.

**Per poter offrire lezioni frontali, ogni istituto di formazione è tenuto a dotarsi di un piano di protezione sviluppato in base alla propria realtà.**

## **2 Ipotesi di base**

Coloro che frequentano gli istituti di formazione del grado secondario II, del grado terziario e della formazione continua sono giovani a partire da 16 anni circa e adulti appartenenti a tutte le fasce d'età.

Secondo le conoscenze attuali, i giovani hanno lo stesso rischio degli adulti di ammalarsi di COVID-19 e di trasmetterla ad altri; inoltre, gli adulti a partire dai 18 anni che fanno parte delle [persone particolarmente a rischio](#) hanno una più alta probabilità di decorso grave della malattia. Sta tuttavia al medico curante valutare il rischio in modo specifico. Sempre secondo le conoscenze attuali, i bambini e ragazzi fino ai 18 anni non rientrano in nessun caso nelle persone particolarmente a rischio<sup>1</sup>.

Si suppone che i giovani e i giovani adulti si muovano di più e abbiano maggiore contatto con altre persone rispetto ai bambini e agli adulti più avanti con l'età. Ciò può comportare maggiori interazioni e un maggiore rischio di contagio, soprattutto perché spesso i giovani e i giovani adulti si recano a scuola utilizzando i mezzi pubblici.

---

<sup>1</sup> Opinione condivisa della Società svizzera di pediatria (SSP) e dal gruppo Pediatric Infectious Disease Group of Switzerland (PIGS)

Inoltre, probabilmente essi stessi ritengono di essere meno a rischio e sono poco consapevoli del ruolo che ricoprono come vettore del contagio: una strategia di comunicazione a lungo termine creata ad hoc potrebbe aumentare la presa di coscienza.

### **3 Principi, obiettivi**

Obiettivi:

- a) ridurre al minimo la trasmissione della COVID-19 negli istituti di formazione post obbligatoria;
- b) permettere ad allievi, persone in formazione, studenti, partecipanti a corsi di formazione continua e membri del personale di andare a scuola se non sono malati e se non hanno avuto contatti stretti e non vivono con una persona malata di COVID-19;
- c) far rispettare a tutti le [regole di igiene e di comportamento](#).

### **4 Provvedimenti**

I provvedimenti devono essere adeguati ai vari gruppi di destinatari in base al profilo di rischio. A tal fine si deve considerare l'appartenenza a gruppi particolarmente a rischio o il contatto con questi ultimi.

#### **4.1 Persone particolarmente a rischio**

Rispettando le regole di igiene e di distanziamento sociale ed eventualmente adottando altri provvedimenti di protezione adeguati, anche le [persone considerate particolarmente a rischio](#) possono frequentare gli istituti di formazione: devono infatti essere garantite loro pari opportunità.

Il personale particolarmente a rischio (docenti compresi) è tenuto a comportarsi secondo le disposizioni del diritto del lavoro relative alla COVID-19: a tale riguardo, sono determinanti le disposizioni dell'articolo 10c dell'ordinanza 2 COVID-19. Allievi, persone in formazione, studenti, partecipanti a corsi di formazione continua e membri del personale sani che – per motivi legati alla formazione o alla professione – entrano in contatto con persone particolarmente a rischio sono tenuti ad applicare i provvedimenti di protezione adeguati citati in precedenza, in modo da proteggere queste persone.

#### **4.2 Allievi, persone in formazione, studenti, partecipanti a corsi di formazione continua, insegnanti e altri membri del personale**

In base alle ipotesi di cui al punto 2 (rischio di contagio per i giovani paragonabile a quello degli adulti, maggiore mobilità, maggiori contatti sociali e interazioni, scarsa presa di coscienza del problema, ecc.), quando interagiscono fra loro, giovani, adulti, insegnanti e altri membri del personale devono attenersi alle regole elencate di seguito.

- a) Rispettare le [regole di comportamento e di igiene](#) elencate nel paragrafo 4.3.
- b) Quando possibile, rispettare la distanza di 2 metri nelle aule e in tutte le occasioni di interazione. Dal punto di vista epidemiologico, le regole di distanziamento sociale e le regole igieniche rimangono i provvedimenti principali da adottare e vanno considerate prima di passare ad altri provvedimenti (v. anche paragrafo 4.4).
- c) Rispettare le regole di distanziamento sociale anche lungo il percorso casa-scuola. L'istituto di formazione non è responsabile del rispetto di questo provvedimento, ma è tenuto a informare le persone interessate.

All'interno degli istituti di formazione è necessario dare particolare importanza alla prevenzione e all'informazione di giovani e adulti.

### 4.3 Provvedimenti universali

Tutti coloro che frequentano un istituto di formazione sono tenuti a rispettare le [regole di igiene e di comportamento](#) e devono essere informati sulla loro corretta applicazione (igiene delle mani, degli oggetti e delle superfici; rinuncia alle strette di mano, ad abbracci e baci).

Nei punti sensibili (ingresso dello stabile, delle aule, delle aule docenti, della biblioteca e di spazi simili) devono essere disponibili postazioni per l'igiene delle mani (lavandini con distributori di sapone liquido e salviette monouso e/o disinfettante).

È necessario lavare le mani prima e dopo l'utilizzo di oggetti e dispositivi condivisi tra più persone.

Superfici e oggetti e dispositivi utilizzati da più persone devono essere puliti a intervalli regolari.

Se la configurazione dell'edificio lo permette, tutti i locali devono essere [arieggiati](#) bene e a intervalli regolari; le aule almeno dopo ogni lezione.

Per quanto possibile, evitare di cambiare aula (ridurre la mobilità all'interno dell'istituto).

Gli istituti di formazione devono disporre di mascherine da usare in determinate situazioni (p. es. nel caso in cui una persona cominci a presentare i sintomi della malattia e debba indossare la mascherina per tornare a casa o mentre aspetta all'interno dell'edificio). Inoltre, le mascherine possono essere utilizzate quando non è possibile mantenere la distanza minima di 2 metri in contesti formativi specifici (p. es. formazione di apprendisti, laboratori, stage di ricerca).

L'uso preventivo dei guanti non è raccomandato, se non – come di consueto – per i lavori di pulizia, le attività in cucina o attività particolari durante le lezioni.

Conformemente alle modifiche dell'ordinanza del 27 maggio 2020<sup>2</sup>, dal 6 giugno 2020 sono permesse attività che implicano la presenza di molte persone, come eventi scolastici, settimane verdi o bianche, ecc.

### 4.4 Ordine di priorità dei provvedimenti

Sono validi i principi fondamentali seguenti:

Mantenere per quanto possibile una distanza di 2 metri e rispettare le regole di igiene rimangono i provvedimenti più importanti dal punto di vista epidemiologico per prevenire la trasmissione del virus. Questi due provvedimenti sono i primi da considerare e, ove possibile, devono sempre essere applicati prima di ricorrere ad altre misure. Se per motivi giustificati non è possibile mantenere la distanza e si verificano quindi contatti stretti tra i presenti, è possibile optare per altri provvedimenti di protezione quali le mascherine igieniche o le pareti divisorie.

Se neanche questi provvedimenti possono essere applicati efficacemente, in caso di non rispetto della distanza devono essere rilevati i dati di contatto dei presenti. Bisogna garantire che il numero di persone che vengono a trovarsi fra loro a una distanza inferiore ai 2 metri e sono quindi esposte a un «contatto stretto» rimanga contenuto e tracciabile affinché, in caso di COVID-19, possano esserne in seguito ricostruiti i contatti.

Non appena terminata la situazione in cui non può essere garantita la regola generale dei 2 metri (p. es. quando le persone hanno lasciato l'aula o è iniziata la pausa), questo provvedimento dev'essere, per quanto possibile, ripristinato integralmente.

---

<sup>2</sup> V. articolo 6 dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (ordinanza 2 COVID-19), modifiche del 27 maggio 2020, in vigore dal 6 giugno 2020

L'organizzatore/gestore è responsabile delle situazioni in cui la regola dei 2 metri non può essere rispettata e deve garantire che i partecipanti ricevano le istruzioni necessarie sull'attuazione dei provvedimenti di protezione aggiuntivi, in particolare sull'uso corretto delle mascherine, e che siano informati dei casi in cui la distanza dei 2 metri non potrà essere rispettata. Se è necessario rilevare dati di contatto, i partecipanti devono esserne informati. Maggiori informazioni si trovano nell'attuale ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24) e nei rapporti esplicativi.

Per le persone particolarmente a rischio si applicano come finora le regole di igiene e di distanziamento sociale.

## **5 Applicazione dei provvedimenti di quarantena e isolamento nel contesto scolastico**

I provvedimenti di [isolamento e quarantena](#) sono vincolanti per allievi, persone in formazione, studenti, partecipanti a corsi di formazione continua e membri del personale.

Coloro che presentano i sintomi della COVID-19 devono mettersi in isolamento e sottoporsi a un test conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e alle disposizioni e direttive emanate dalle autorità sanitarie cantonali.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con una persona malata di COVID-19, in particolare nell'ambito familiare, devono mettersi in quarantena secondo le raccomandazioni vigenti dell'UFSP e le disposizioni e istruzioni delle autorità sanitarie cantonali. Fino all'esito del test occorre prestare attenzione al proprio stato di salute e all'insorgere di eventuali sintomi. Se si dovessero verificare dei casi di malattia all'interno dell'istituto occorre identificare i contatti stretti in base alle disposizioni relative al tracciamento del contatto. Tali provvedimenti sono di competenza delle autorità sanitarie cantonali, che in alcuni casi hanno bisogno degli elenchi delle presenze. Per queste situazioni vanno in particolare elaborati piani in cui si definisce come separare determinati gruppi all'interno dell'istituto per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

## **6 Pasti**

Per elaborare il proprio piano di protezione, i locali di ristorazione degli istituti di formazione (p. es. mense e caffetterie) devono basarsi o sul piano per le strutture di ristorazione o su quello per le mense aziendali (nessun ospite esterno, nessuna registrazione di dati di contatto)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> V. spiegazioni riguardo all'art. 6a cpv. 4 nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza 2 COVID-19